

Circol@re nr. 13 del 22 marzo 2021

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO LE NOVITÀ DEL DECRETO "SOSTEGNI"

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

*È stato approvato venerdì 19 marzo 2021, dal Consiglio dei Ministri, l'atteso decreto "Sostegni", contenente nuove importanti **misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e cittadini** a seguito dell'emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid-19. Tra le principali novità del decreto, il riconoscimento di **nuovi contributi a fondo perduto per le partite Iva che hanno subito perdite di fatturato** a causa della crisi, nonché lo **stanziamento di nuove risorse** a sostegno di alcuni settori economici particolarmente colpiti dal lockdown.
Il provvedimento attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.*

Di seguito si riporta una sintesi delle principali misure del **Decreto "Sostegni"** riguardanti il riconoscimento dei **contributi a fondo perduto** ed **aiuti alle imprese e professionisti**:

<p>Art. 1 CONTRIBUTO a FONDO PERDUTO</p>	<p>SOGGETTI AMMESSI Il decreto prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, oppure▪ producono reddito agrario ex art. 32 del Tuir. <p>SOGGETTI ESCLUSI Il contributo non spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;▪ ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto;▪ agli enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir;▪ agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir. <p>ENTI NON COMMERCIALI Al contributo sono ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.</p> <p>CONDIZIONI Il contributo spetta qualora l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019. A tal</p>
---	---

fine, rileva la data di effettuazione delle operazioni.

Ai soggetti che hanno **attivato la partita Iva** a decorrere **dal 1° gennaio 2019**, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Per determinare l'ammontare del contributo a fondo perduto, **si applica la seguente percentuale** alla differenza tra l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019:

FATTURATO	PERCENTUALE
FINO a € 100.000,00	60%
OLTRE € 100.000,00 e FINO a € 400.000,00	50%
OLTRE € 400.000,00 e FINO a € 1.000.000,00	40%
OLTRE € 1.000.000,00 e FINO a € 5.000.000,00	30%
OLTRE € 5.000.000,00 e FINO a € 10.000.000,00	20%

Per i soggetti che hanno **attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019**, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.

IMPORTI MINIMO E MASSIMO DEL CONTRIBUTO	
Massimo	€ 150.000,00
Minimo	Persone fisiche: € 1.000,00 Soggetti diversi dalle persone fisiche: € 2.000,00.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Il contributo in esame non rileva fiscalmente, ai fini di Irpef, Ires ed Irap.

PROCEDURA

Con scelta irrevocabile, gli operatori economici possono chiedere, per l'intero importo spettante, **l'erogazione del contributo o il riconoscimento di un credito d'imposta** da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Per l'erogazione del contributo occorre presentare in **via telematica un'apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate**, nella quale si attesta il possesso dei requisiti richiesti (a tal fine ci si può avvalere di un intermediario abilitato, ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). L'istanza dev'essere presentata, a pena di decadenza, **entro 60 giorni dalla data di avvio della relativa procedura telematica**. Seguirà un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, SANZIONI E CONTROLLI

Si applica l'art. 25, commi da 9 a 14, del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

ABROGAZIONI

È stato **abrogato il contributo a fondo perduto** previsto dall'art. 1, commi 14-bis e 14-ter, del decreto "Ristori" (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176), **a favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande**. Il contributo a fondo perduto, di cui all'art. 59, comma 1, lettera a), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, viene limitato ai Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione

	di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.
Art. 3 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORATORI AUTONOMI	Il decreto stanzi ulteriori 1.500 milioni a favore del Fondo per l' esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti , che nel periodo d'imposta 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50mila euro e nel 2020 abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al 2019 (art. 1, comma 20 (I0002020123000178ar2019ac020a), Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Legge di Bilancio 2021).
Art. 13 PROFESSIONISTI REDDITO di ULTIMA ISTANZA	Stanziate ulteriori 10 milioni di euro per il "Fondo per il reddito di ultima istanza", di cui all'art. 44 del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). La misura è volta a garantire il riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
Art. 10 INDENNITÀ TURISMO, STABILIMENTI TERMALI, SPETTACOLO, SPORT LAVORATORI STAGIONALI	La norma prevede: <ul style="list-style-type: none"> • un'ulteriore indennità onnicomprensiva di 2.400 euro alle stesse categorie già indennizzate dagli articoli 15 e 15-bis del decreto "Ristori" (D.L. n. 137/2020), che abbiano continuato a subire ricadute per effetto del perdurare del periodo pandemico; • in presenza di determinati requisiti, una indennità di 2.400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui sopra. A tal fine occorre presentare un'apposita domanda entro il 30 aprile 2021.
Art. 26 FONDO per il SOSTEGNO delle ATTIVITÀ ECONOMICHE	Il decreto-legge prevede l'istituzione per il 2021 di un fondo di 200 milioni di euro, da destinare alle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19, comprese le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati . Tali importi saranno suddivisi tra le Regioni e le Province autonome.
Art. 39 AGRICOLTURA, PESCA, ACQUACOLTURA	Viene incrementato a 300 milioni di euro il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

* * * * *

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

